Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 70° — **ROMA - Lunedì, 7 ottobre 1929 - ANNO VII** — **Numero 233**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — **Aquila**: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — **Asmara**: *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*. — Brindisi: *Carlucci Luigi*. — Caltanissetta: *P. Milia Russo*. — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro »*. — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — **Ferrara**: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo*. — **Milano**: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*. Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini*. — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — **Piacenza**: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello*. — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — **Sassari**: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco*. — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — **Milano**: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

AVVERTENZA:

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta„ nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2355.

LEGGE 24 giugno 1929, n. **1691.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 165, che porta un aumento del contributo dello Stato alle spese d'impianto della « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 165, che porta un aumento del contributo dello Stato alle spese d'impianto della « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione **2356.**

REGIO DECRETO-LEGGE 30 settembre 1929, n. **1718.**

Modificazioni alla legge sulla contabilità generale dello Stato nei riguardi dei servizi della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto il R. decreto 21 novembre 1926, n. 2364;
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità e l'urgenza di provvedere a regolare l'esecuzione delle provviste e delle opere per i servizi dell'aeronautica, in relazione alle speciali necessità dei servizi medesimi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'aeronautica e per la giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo restando, di regola, il sistema delle pubbliche gare, a norma delle disposizioni vigenti sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, il Ministero dell'aeronautica è autorizzato a procedere, su conforme deliberazione del Comitato tecnico di aeronautica, mediante licitazione o trattativa privata agli appalti per acquisto di materiale di volo e per costruzione di hangars nonchè alla esecuzione dei corsi di pilotaggio e di allenamento del personale, quando la licitazione o la trattativa privata siano rese necessarie da esigenze tecniche e militari — anche relative al riparto della produzione e al dislocamento dei centri produttivi — che verranno fatte risultare nelle premesse dei decreti di approvazione dei contratti.

Art. 2.

Non è richiesto il parere del Comitato tecnico di aeronautica, nè quello del Consiglio di Stato, quando alla stipulazione dei contratti per forniture inerenti ai materiali di volo, per lavori edili e per i corsi di pilotaggio ed allenamento si provveda per asta pubblica o per licitazione privata e l'importo previsto dall'appalto non superi le L. 500,000, oppure quando si provveda a trattativa privata o si disponga la esecuzione in economia e l'importo previsto non superi le L. 300,000.

Ove i contratti vengano stipulati per asta pubblica ed in conformità di capitolati generali o contratti tipo, precedentemente approvati dal Consiglio di Stato, il limite di somma è portato a L. 1,000,000.

Art. 3.

Le disposizioni contenute negli articoli 11, 21, 30 e 35 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, sull'esecuzione delle opere pubbliche, sono applicabili anche alle opere destinate direttamente al servizio aeronautico e pei lavori accessori.

Art. 4.

Sono estese, ai lavori e alle forniture dell'Amministrazione aeronautica, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nei capi 2° e 3° del titolo VI della legge sui lavori pubblici, all'allegato *F* alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, e quelle dell'art. 7 del R. decreto-legge 28 agosto 1921, n. 1396, sulla esecuzione di opere pubbliche.

L'applicazione dell'art. 337 della suindicata legge è però limitata soltanto ai lavori ed alle forniture inerenti ai materiali di volo, ai lavori edili ed ai corsi di pilotaggio e di allenamento.

Sono estese altresì, all'Amministrazione aeronautica, le norme contenute nel capo 3°, titolo 2°, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli 4 e 5 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, sulle servitù aeronautiche e per la sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna per le rotte aeree dei velivoli, sono estese all'Amministrazione dell'aeronautica per tutte le opere interessanti l'Amministrazione medesima.

Art. 6.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno applicazione fino al 31 dicembre 1931.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BALBO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 289, foglio 43. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **2357.**

REGIO DECRETO 23 agosto 1929, n. **1701.**

Reinscrizione della Regia nave sussidiaria « Marte » nel quadro del naviglio da guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 24 gennaio 1926, n. 257, che sospendeva temporaneamente l'inserizione nel quadro del naviglio dello Stato della Regia nave sussidiaria « Marte »;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia nave sussidiaria « Marte » ceduta temporaneamente alla Società Nazionale Oli Minerali, per conto della quale ha fatto servizio sotto il nome di « Procione », è reinscritta nel quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 3 agosto 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 23 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 289, foglio 19. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2358.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 ottobre 1929, n. 1717.

Coordinamento della vigilanza sull'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero con quella esercitata dal Ministero delle finanze su analoghi istituti di credito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, col quale venne costituito l'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di coordinare la vigilanza sull'Istituto stesso con quella esercitata dal Ministero delle finanze su analoghi Istituti di credito;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per gli affari esteri, di concerto coi Ministri per l'interno, per le colonie, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le attribuzioni che rispetto all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero spettano attualmente al Ministero degli affari esteri, sono trasferite al Ministero delle finanze, sotto la cui vigilanza, di concerto col Ministero degli affari esteri per quanto concerne l'attività svolta dall'Istituto all'estero, l'Istituto medesimo è posto.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di stabilire con suo decreto la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto e le modalità della vigilanza, nonchè di introdurre nello statuto approvato con decreto Ministeriale 22 ottobre 1924 le opportune modificazioni, per metterlo in armonia col presente decreto.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GRANDI — DE BONO — ACERBO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Atti del Governo, registro 289, foglio 35. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2359.

REGIO DECRETO 29 agosto 1929, n. 1697.

Erezione in ente morale della Fondazione scolastica « Borse di studio Famiglia Conte Baracca », in Lugo.

N. 1697. R. decreto 29 agosto 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione scolastica « Borse di studio Famiglia Conte Baracca », in Lugo, viene eretta in ente morale e n'è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 2360.

REGIO DECRETO 26 luglio 1929, n. 1698.

Erezione in ente morale dell'Istituto « Maria e Giuseppe Michele Cane », in Chesio di Valstrona.

N. 1698. R. decreto 26 luglio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto « Maria e Giuseppe Michele Cane », in Chesio di Valstrona, viene eretto in ente morale e n'è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 2361.

REGIO DECRETO 26 luglio 1929, n. 1699.

Autorizzazione al podestà di Frinco d'Asti ad accettare una donazione per l'istituzione di un premio scolastico.

N. 1699. R. decreto 26 luglio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il podestà di Frinco d'Asti è autorizzato ad accettare la donazione della cartella di L. 1000, consolidato 5 %, fatta dal tenente colonnello Edoardo Dezzani per la costituzione di un annuo premio scolastico denominato « Carletto Dezzani », e a conferirne l'amministrazione alla locale Congregazione di carità.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1929 - Anno VII

REGIO DECRETO 11 luglio 1929.

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio del Ticino, in Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1595, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3228, col quale è stato costituito il Consorzio del Ticino;

Vista la nota 7 febbraio 1929, con la quale il presidente del Consorzio ha proposto lo statuto dell'Ente, approvato dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 23 dicembre 1928, a termini dell'art. 10 del decreto istitutivo;

Sulla proposta del Capo del Governo, Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato lo statuto del Consorzio del Ticino per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore, secondo il testo che, modifi-

cato in rosso e visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, fa parte integrante del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1929 - Anno VII Registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 12. — ANNESSI.

Statuto del Consorzio del Ticino, con sede in Milano.

CAPO I.

Scopi e limiti del Consorzio.

Art. 1.

Il Consorzio del Ticino, istituito con R. decreto 14 giugno 1928 - Anno VI, n. 1595, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3228, provvede alla costruzione, alla manutenzione e all'esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore, nonchè a coordinare e disciplinare l'esercizio delle utilizzazioni dell'acqua disponibile nell'interesse generale.

In base a distinte gestioni e sotto l'osservanza delle relative leggi speciali, il Consorzio può chiedere, a termini delle vigenti disposizioni, concessioni inerenti alla difesa delle sponde del lago e dell'emissario, e delle zone rivierasche soggette a piene; alla navigazione: alla tutela e all'incremento della pesca; alle sistemazioni idraulico-forestali; alla migliore e integrale utilizzazione delle acque nell'interesse dei consorziati ed a vantaggio dell'agricoltura e dell'industria, a condizione che l'utilizzazione stessa sia compatibile con quella richiesta dall'Amministrazione dei canali demaniali d'irrigazione.

Ai fini della tutela della pescosità delle acque il Consorzio vigila perchè nelle derivazioni già esistenti ed in quelle che potranno essere concesse in avvenire, siano osservate le norme contenute nell'art. 2, terzo capoverso, del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525.

Il Consorzio ha la sede in Milano.

Art. 2.

Fanno parte del Consorzio, agli effetti degli articoli 2, penultimo comma, e 4 del decreto istitutivo, i privati e gli enti che legittimamente usino le acque del Lago Maggiore e quelle del Ticino dallo sbocco del Lago alla confluenza col Po, purchè possano disporne in misura non inferiore a moduli uno al secondo, se trattisi di utenze irrigue, o in misura tale da produrre non meno di 16 cavalli nominali medi, se trattisi di utenze industriali. Coloro che usano le acque ricevendole dagli intestatari delle derivazioni dirette, sono da questi ultimi rappresentati agli effetti della inclusione nell'elenco dei consortisti.

Salva l'approvazione del Ministro per i lavori pubblici a norma dell'art. 4 del decreto istitutivo, saranno successivamente ammessi od obbligati a far parte del Consorzio tutti gli altri utenti d'acqua, che possono essere direttamente o indirettamente avvantaggiati dall'invaso lacuale.

Il Consorzio compila e tiene costantemente aggiornato l'elenco degli utenti consorziati.

Art. 3.

Gli utenti consorziati hanno l'obbligo di osservare tutte le disposizioni del presente statuto, e quelle, in genere, che vengano emanate dall'Amministrazione consortile.

L'utente che faccia opera contraria agli interessi generali e alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti, oltre che delle sanzioni civili e penali, sarà passibile delle multe che saranno applicate dall'Amministrazione del Consorzio.

Art. 4.

Gli utenti consorziati concorrono proporzionalmente ai rispettivi interessi nelle spese del Consorzio.

Il pagamento del contributo è garantito con onere gravante su tutti gli immobili, a chiunque appartenenti, che siano serviti dall'acqua lacuale e dell'emissario.

I consortisti non sono responsabili in solido verso il Consorzio. Le quote che, dopo l'esperimento dell'azione esecutiva a carico di un utente consorziato, risultino inesigibili, sono portate nel passivo in bilancio del Consorzio, e ripartite tra i consortisti in ragione della interessenza rispettiva.

Il consortista che ceda ad altri in tutto od in parte la utenza è responsabile verso il Consorzio, in solido, coi propri aventi causa per tutti gli obblighi dipendenti dalla utilizzazione, salvo rivalsa verso i sub-utenti.

Art. 5.

Il Consorzio compila e tiene continuamente aggiornato il catasto delle utenze.

Il catasto contiene per ogni utente consorziato i dati della rispettiva utenza, quali risultano dagli atti di concessione o di riconoscimento o dal catasto di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, o in difetto dai ruoli delle imposte, e con le indicazioni catastali dei terreni e degli stabilimenti di rispettiva proprietà serviti dalla utenza. Gli utenti devono denunciare al Consorzio tutti i dati necessari per la compilazione del catasto nei termini che saranno stabiliti dall'Amministrazione consortile.

I titolari delle derivazioni che distribuiscano l'acqua a terreni o impianti altrui devono assumere di fronte al Consorzio, mediante particolari convenzioni, il pagamento e la garanzia dei contributi che gravano sui loro sub-utenti, salvo rivalsa verso questi ultimi. Gli estremi di tali convenzioni sono riportati nel catasto delle utenze.

Qualora i titolari delle utenze di cui al precedente capoverso si rendano inadempienti verso il Consorzio, questo procederà direttamente, con i privilegi di legge, alla riscossione delle quote dovute dai sub-utenti.

Il catasto viene pubblicato a cura del Consorzio, per dieci giorni consecutivi presso l'ufficio consorziale e per estratto nell'albo di ciascuno dei Comuni in cui ricadono le utenze e le proprietà servite, con invito agli interessati a presentare al Consiglio di amministrazione del Consorzio i loro eventuali reclami entro dieci giorni dall'ultimo della pubblicazione.

Analoga procedura di pubblicazione deve essere seguita per le successive variazioni od aggiunte al catasto originario.

Devono essere trascritti a termini e per gli effetti delle disposizioni contenute nel titolo 22, libro 3 Codice civile, il catasto originario ed ogni sua successiva variazione, nonchè le convenzioni di cui al secondo capoverso del presente articolo.

Art. 6.

Il catasto delle utenze serve di base per la formazione del ruolo di contribuenza degli utenti consorziati.

Tale ruolo ripartisce fra gli utenti la spesa risultante dal bilancio preventivo del Consorzio.

Il riparto definitivo sarà fatto col criterio del vantaggio che per ciascuno rappresenta sia la regolazione del Lago

Maggiore, sia il funzionamento del Consorzio ai sensi dell'art. 4 del decreto *istitutivo*.

In via provvisoria il Consorzio ripartisce la spesa in base e proporzionalmente ai canoni stabiliti dalla legge per l'uso dell'acqua, accertato o dichiarato, dai singoli utenti, salvo definitivo conguaglio da fare col criterio di cui al comma precedente. Il Consorzio del Ticino raccoglie all'uopo i dati per promuovere il riconoscimento delle singole utenze.

Qualora nuovi utenti entrino a far parte del Consorzio, saranno rivedute le quote di contributo precedentemente fissate ed i nuovi utenti dovranno assumersi una quota parte dell'onere già sostenuto dai precedenti consortisti.

Agli effetti dell'art. 4 del decreto istitutivo, il Consorzio compila e tiene continuamente aggiornato il ruolo di esazione dei contributi consorziali.

Il ruolo di contribuenza deve essere pubblicato a norma dell'articolo precedente, e diviene provvisoriamente esecutivo con la sua approvazione da parte del Consiglio di amministrazione del Consorzio, dopo che ne sia stata esaurita la procedura di pubblicazione.

Art. 7.

Dopo la trascrizione di cui all'articolo cinque, tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla inclusione nel Consorzio passano di pieno diritto, nonostante qualunque patto in contrario, dai primi utenti consorziati a tutti coloro che, per successione, acquisto, o qualsiasi altro legittimo titolo, si sostituiscano nell'uso delle acque che dà diritto ad intervenire nel Consorzio, o divengano proprietari in tutto o in parte degli immobili avvantaggiati da utenze dell'acqua lacuale.

Gli autori, i consorti o i mandanti degli utenti attuali non sono liberati dal contributo consorziale, se non quando i nuovi utenti e i nuovi proprietari o comproprietari abbiano pagato la loro quota relativa all'intero anno, in cui avvenne la traslazione o la modificazione dell'utenza o della proprietà.

I nuovi utenti non possono farsi rappresentare nel Consorzio fino a quando non siano regolarmente inclusi nel l'elenco di cui all'art. 2.

Art. 8.

Per l'acqua derivata e da derivare dal Ticino mediante canali demaniali, unico consortista ed unico utente di fronte al Consorzio è il Regio demanio dello Stato.

Gli interessi del Demanio nel Consorzio, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'art. 4 e del terzo comma dell'art. 6 del presente statuto, sono costituiti dal vantaggio che per i canali demaniali costruiti e costruendi rappresenterà la regolazione del Lago Maggiore e rappresenta il regolare funzionamento del Consorzio, escluso il godimento delle acque che, senza l'invaso, il Demanio può e potrà fare con i propri canali, in base allo stato di fatto ed ai propri titoli, presenti e futuri, di utenza o di concessione.

In via provvisoria, in relazione al quarto comma del'art. 6 del presente statuto, il Demanio contribuirà con una somma che verrà annualmente concordata tra il Consorzio e il Ministero delle finanze.

Il Regio demanio compilerà per suo conto il ruolo dei propri sub-utenti, per gli effetti della rivalsa che gli compete a norma del terzo comma dell'art. 5, con le garanzie di riscossione stabilite nel secondo comma dell'art. 4 del presente statuto.

Il Regio demanio è esonerato dalla stipula della convenzione per la garanzia che i titolari delle derivazioni debbono prestare al Consorzio a norma del citato terzo comma dell'art. 5.

CAPO II.

Organi del Consorzio.

Art. 9.

Gli organi amministrativi del Consorzio sono:
1° il presidente,
2° il Comitato di presidenza,
3° il Consiglio di amministrazione,
4° il Comitato consultivo.

Art. 10.

Il presidente è il capo ed il rappresentante legale del Consorzio.

Art. 11.

Nei casi di assenza o di impedimento, il presidente designa il consigliere che lo sostituisce.

In difetto di designazione, il presidente è sostituito dal consigliere più anziano di età facente parte del Comitato di presidenza.

Il presidente può affidare parte delle sue mansioni o incarichi per la trattazione di speciali questioni ad uno o più consiglieri, anche se funzionari governativi.

Art. 12.

Spetta al presidente:

1° convocare il Comitato di presidenza, il Consiglio di amministrazione e il Comitato consultivo, e presiederne le sedute;

2° eseguire e far eseguire le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

3° curare l'osservanza della legge e delle disposizioni regolamentari in vigore da parte del Consorzio, dei suoi dipendenti e di tutti coloro che hanno rapporto con l'Amministrazione consorziale;

4° sorvegliare il buon andamento degli uffici consorziali e dei servizi di esattoria e cassa, avendo facoltà di infliggere agli impiegati la censura scritta e la sospensione dello stipendio fino ad un mese, e di promuovere dal Comitato di presidenza gli ulteriori provvedimenti per le mancanze più gravi;

5° reprimere gli abusi e giudicare i contravventori al presente statuto, nonchè commisurare ed esigere le multe consorziali;

6° sorvegliare la perfetta tenuta dell'elenco degli utenti, del catasto consorziale ed il suo aggiornamento, con facoltà di far eseguire d'ufficio, a spese degli interessati, i trapassi che non fossero stati notificati dai consortisti;

7° sorvegliare la regolare tenuta dei ruoli di contribuenza e il loro aggiornamento;

8° disporre i pagamenti mediante mandati, firmati da lui e dal funzionario del Consorzio all'uopo delegato;

9° decidere e disporre in casi urgenti, su qualunque materia, anche se esuli dalle sue normali attribuzioni, nei limiti delle competenze del Consiglio, salvo a riferirne al Consiglio nella seduta prossima.

Art. 13.

Il Comitato di presidenza è composto del presidente del Consorzio, che lo presiede; del rappresentante tecnico del Ministero dei lavori pubblici; di uno dei consiglieri rappresentanti il Ministero delle finanze e da questo annualmente designato; nonchè di due consiglieri eletti, al principio di

ogni anno, dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta di voti.

In caso di assenza od impedimento del presidente, il Comitato è presieduto dal consigliere da questi designato, o, in mancanza di designazione, dal consigliere più anziano di età fra i presenti.

Non possono essere eletti a far parte del Comitato di presidenza membri del Consorzio che abbiano interessi o cariche relative alle utenze consorziate.

Art. 14.

Il Comitato di presidenza è convocato dal presidente mediante avviso scritto o per telegramma in caso di urgenza.

Per la validità delle deliberazioni occorrono l'intervento della maggioranza dei membri del Comitato e il consenso della maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti ha la preferenza quello del presidente, o di chi ne fa le veci.

Il verbale di ciascuna seduta viene approvato al principio di ciascuna adunanza immediatamente successiva, e nel caso di deliberazione d'urgenza il verbale viene approvato seduta stante.

Le funzioni di segretario del Comitato di presidenza sono disimpegnate dal segretario del Consorzio. In caso d'impedimento, o quando il Comitato lo creda opportuno per la trattazione di speciali affari, funge da segretario un commissario scelto da chi presiede l'adunanza.

Il libro dei verbali è a disposizione dei consiglieri di amministrazione.

Art. 15.

Spetta al Comitato di presidenza:

a) predisporre gli elementi per la trattazione degli affari da sottoporre al Consiglio di amministrazione;

b) preparare i regolamenti e le norme di massima da sottoporre al Consiglio;

c) eccetto che per le opere di regolazione, approvare i progetti esecutivi di lavori e forniture; provvedere alla loro esecuzione per appalti, a trattativa privata od in economia, a seconda dei casi, secondo le direttive del Consiglio; nonchè adottare tutti i provvedimenti necessari per i lavori di competenza del Consorzio;

d) disporre delle somme stanziate in bilancio per spese casuali od impreviste e del fondo di riserva annuale, nonchè stornare i fondi da uno ad altro capitolo di bilancio in quanto ciò sia richiesto da imprescindibili esigenze della gestione consortile;

e) nominare e licenziare gli impiegati ed agenti del Consorzio; prendere eventuali provvedimenti disciplinari a carico del personale, esclusi quelli riservati al presidente; deliberare sul collocamento a riposo degli impiegati ed agenti e sulle rispettive indennità; accordare sussidi e gratificazioni al personale, ed in genere adottare tutti i provvedimenti relativi al personale ed al buon funzionamento degli uffici consorziali;

f) curare la compilazione e revisione dell'elenco dei consorziati e del catasto delle utenze da sottoporre al Consiglio;

g) predisporre i ruoli delle contribuzioni consorziali e delle entrate patrimoniali, da sottoporre al Consiglio, curando la regolare riscossione di tutte le entrate;

h) provvedere all'acquisto ed alienazione di beni immobili, qualunque ne sia il valore, nonchè ad acquisti ed alienazioni di immobili, transazioni, cessioni, riduzioni ed eliminazioni di crediti per somme non superiori a L. 500,000;

i) preparare annualmente lo schema di bilancio da sottoporre al Consiglio;

l) curare che siano regolarmente tenuti ed aggiornati tutti i registri ed inventari di beni immobili e mobili di pertinenza del Consorzio;

m) coadiuvare in genere il presidente e dar parere su tutte le questioni che questi gli sottoponga;

n) deliberare in via d'urgenza, salvo a riferirne al Consiglio, sulle azioni da promuovere o sostenere davanti all'autorità giudiziaria e alle giurisdizioni speciali.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione è composto di 14 rappresentanti nominati a norma dell'art. 2 del decreto istitutivo, oltre il presidente del Consorzio.

La nomina a membro del Consiglio di amministrazione è personale.

Gli enti rappresentati nel Consiglio di amministrazione hanno facoltà di sostituire, anche temporaneamente, i propri delegati, dandone tempestiva comunicazione al Consorzio.

Art. 17.

Le funzioni di consigliere non possono essere esercitate a mezzo di mandatari.

I consiglieri durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.

Qualora per morte, dimissioni, o qualunque altra causa si rendano vacanti nel Consiglio più di quattro posti, e manchi più di un anno alle nuove nomine, devono essere promosse le nomine suppletive per coprire i posti vacanti.

Art. 18.

Il Consiglio si riunisce in Milano ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, ovvero sei consiglieri ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai consiglieri con lettera raccomandata almeno quattro giorni avanti quello fissato per l'adunanza di prima convocazione, ed almeno due giorni avanti quello di seconda. Nell'avviso di prima convocazione può anche essere fissato il giorno dell'eventuale seconda convocazione.

L'avviso deve sempre contenere l'indicazione degli argomenti da trattare nell'adunanza.

Art. 19.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente del Consorzio o dal consigliere da esso designato, o in mancanza di questi, dal consigliere più anziano di età fra i presenti.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal segretario del Consorzio. In caso di impedimento, o quando il Consiglio lo ritenga opportuno per la trattazione di speciali argomenti, funge da segretario un consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

Art. 20.

Di ciascuna seduta del Consiglio di amministrazione il segretario redige il processo verbale, che deve essere approvato al termine della seduta stessa, od al principio di quella successiva, e firmato da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha disimpegnato le funzioni di segretario.

I consiglieri hanno diritto di far scrivere nel verbale tutte le dichiarazioni o riserve che ritengano opportune.

Il libro dei verbali è sempre a disposizione di ogni consigliere.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione non può validamente deliberare in prima convocazione se non intervengano o prendano parte alla votazione almeno otto consiglieri; per la validità delle deliberazioni prese in seconda convocazione, occorrono la presenza ed il voto di sei consiglieri compreso il presidente.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti: a parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci, ed ove questi a parità di voti siasi astenuto, la proposta s'intende respinta.

I voti sono palesi, fuorchè nelle deliberazioni riguardanti persone.

Art. 22.

Il Consiglio di amministrazione delibera:

a) sul bilancio preventivo e sulle eventuali variazioni che si manifestassero necessarie nel corso della gestione;

b) sul bilancio consuntivo;

c) sulle azioni da promuovere o sostenere davanti all'autorità giudiziaria od alle giurisdizioni speciali;

d) sui regolamenti consorziali e sulle modificazioni allo statuto;

e) sulle direttive di massima relative a lavori e forniture, e sui progetti delle opere di regolazione;

f) sugli acquisti ed alienazioni di immobili, sulla contrattazione di mutui, e sulla loro estinzione, sull'emissione di obbligazioni e di altri titoli, sulle transazioni e sulle riduzioni ed eliminazioni di crediti per somma superiore a L. 500,000;

g) sul servizio di esattoria e di cassa e sulle rispettive cauzioni, e sulla scelta dell'ente cui il servizio di cassa deve restare affidato;

h) sulla formazione dell'elenco dei consorziati, del catasto consortile e dei ruoli di contribuenza, e sui criteri di massima che devono disciplinare il reparto definitivo delle spese;

i) sui ricorsi in genere contro l'operato dell'Amministrazione consorziale e su quelli relativi al catasto ed alle contribuzioni consorziali;

l) su tutte le materie per le quali il presidente richieda il suo voto, sia di propria iniziativa, sia in seguito alla richiesta scritta di sei consiglieri giusta l'art. 18;

m) sull'assunzione da parte del Consorzio dei cómpiti facoltativi di cui al secondo comma dell'art. 1.

Art. 23.

Il Comitato consultivo è composto dei rappresentanti degli utenti di acqua inclusi nell'elenco consortile e paganti contributi consorziali.

Gli utenti irrigui hanno diritto ad un voto qualora la loro utenza sia compresa nei limiti da moduli 1 a moduli 10, a due voti nei limiti da 10 a moduli 100 e oltre i moduli 100 ad un ulteriore voto ogni moduli 100. Gli utenti industriali hanno diritto ad un voto quando la loro utenza produca da 16 a 160 cavalli nominali medi, a due voti se produca da 160 a 1600 cavalli e, oltre tale limite, ad un ulteriore voto ogni 1600 cavalli.

Gli utenti iscritti pro-indiviso nell'elenco consorziale sono considerati come un solo utente ed hanno diritto ai voti corrispondenti alla loro utenza complessiva, con obbligo di farsi rappresentare nel Comitato da un solo di essi, sempre che il mandato sia stato conferito da tanti condomini che, uniti al mandatario, se condomino, rappresentino oltre la metà dell'utenza indivisa.

I consortisti, la cui utenza non raggiunga 1000 litri secondo ovvero 300 cavalli nominali medi, devono farsi rappresentare da unico mandatario che raccolga almeno tanti mandati da formare un'interessenza di tale entità.

Il Comitato, agli effetti della votazione, funziona in due sezioni: una delle utenze irrigue, l'altra delle utenze industriali. Le utenze a scopo promiscuo votano in ambo le sezioni.

Art. 24.

Ciascun utente consorziato può farsi rappresentare nel Comitato consultivo, con mandato vidimato, nella firma, dal podestà o da notaio.

Per i beni enfiteutici il diritto di rappresentanza spetta all'enfiteuta, salvo non vi sia titolo per cui le contribuzioni consorziali siano a carico del proprietario.

I mandati possono essere validi per una sola adunanza, oppure, se muniti di relativa clausola, valere a tempo indeterminato: nel primo caso sono allegati al verbale della seduta, nel secondo saranno depositati presso il Consorzio.

La delega è presunta a favore:

a) del presidente di un corpo morale per il suo istituto;

b) del legittimo amministratore per i minorenni e gli incapaci;

c) del marito per la moglie purchè non legalmente separato;

d) del procuratore generale *ad negotia*.

I rappresentanti di cui al comma precedente possono esercitare il diritto di intervento e di voto anche a mezzo di mandatari.

Art. 25.

Non possono esser scelti come delegati degli utenti consortisti nel Comitato consultivo:

a) coloro che avendo maneggiato danaro del Consorzio non ne abbiano ancora reso o regolato i conti;

b) gli impiegati di enti pubblici e quelli del Consorzio;

c) gli appaltatori e fornitori che abbiano rapporti in corso con il Consorzio;

d) coloro ai quali è tolta la libera amministrazione dei loro beni;

e) coloro che hanno liti pendenti col Consorzio.

Art. 26.

L'utente che, senza giustificato motivo, non interviene direttamente o a mezzo di rappresentante a tre consecutive sedute del Comitato, incorre nella decadenza temporanea del diritto di intervenire.

Tale decadenza sarà proclamata dal Comitato consultivo nell'adunanza successiva a quella in cui sarà constatata la terza assenza dell'utente consorziato.

Art. 27.

Decadono dal diritto di rappresentanza per il periodo di tempo che sarà stabilito dal Comitato consultivo:

a) gli utenti morosi da oltre un anno nei pagamenti dovuti al Consorzio;

b) i trasgressori recidivi alla disciplina consorziale;

c) coloro che abbiano omesso di notificare le modifiche intervenute nelle loro utenze;

d) coloro che abbiano liti pendenti col Consorzio.

Art. 28.

La convocazione del Comitato consultivo deve essere fatta con lettera raccomandata a tutti gli utenti consorziati non incorsi in decadenza, dieci giorni innanzi, od eccezionalmente

almeno quattro giorni prima, indicando il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione e gli oggetti da trattare.

Il Comitato si riunisce ogni volta che il presidente del Consorzio lo ritenza opportuno, oppure quando ne sia stata presentata domanda da almeno tanti utenti i cui interessi rappresentino almeno un terzo di quelli consorziati.

Art. 29.

Il Comitato consultivo è presieduto dal presidente o dal consigliere da questi delegato, o, in assenza di entrambi, dal consortista più anziano.

Funziona da segretario il segretario del Consorzio, o, in mancanza, il consortista meno anziano.

Il Comitato delibera sempre a maggioranza di voti, per ciascuna delle due sezioni in cui è diviso.

Le sedute sono valide in prima convocazione, qualora sia presente la metà più uno dei consortisti che possano legittimamente intervenire alla riunione, ed in seconda convocazione, da tenere almeno dopo un'ora da quella fissata per la prima convocazione, quando sia presente almeno un terzo dei consortisti in carica.

In caso di parità di voti deve ripetersi la votazione e nella seconda il presidente ha diritto a due voti.

Art. 30.

Deve essere udito il parere del Comitato consultivo:

a) sui bilanci consuntivi e preventivi;

b) sui criteri di massima che devono regolare il riparto definitivo delle spese;

c) sui progetti delle opere di regolazione del lago;

d) sulle mozioni che vengono presentate da consorziati rappresentanti almeno un decimo dei voti spettanti alle utenze contribuenti;

e) sulle proposte di modifiche allo statuto;

f) sul regolamento per la disciplina delle utenze;

g) sull'assunzione da parte del Consorzio dei còmpiti facoltativi di cui al secondo comma dell'articolo primo.

Il Comitato consultivo è chiamato inoltre a dar parere su tutte le altre questioni che gli vengano sottoposte dagli organi del Consorzio.

Art. 31.

Le competenze e l'ordinamento degli uffici, le attribuzioni, i diritti ed i doveri degli impiegati e degli agenti consorziati, nonchè tutto quanto riguarda il funzionamento dell'amministrazione e dei servizi del Consorzio, saranno disciplinati dal regolamento interno, da compilarsi dal Comitato di presidenza, quando lo sviluppo dell'attività consortile lo renda necessario, e da approvarsi dal Consiglio di amministrazione.

Art. 32.

I Ministeri dei lavori pubblici, delle finanze e dell'interno potranno disporre, quando lo credano, ispezioni sull'andamento tecnico, amministrativo e finanziario dei servizi dell'Ente. A tal fine saranno loro annualmente comunicati, per conoscenza, il bilancio preventivo e il conto consuntivo, con allegata una relazione sulla gestione dell'esercizio trascorso.

Art. 33.

Gli amministratori non contraggono obbligazioni personali nell'esercizio delle loro funzioni, salvo le disposizioni sul mandato.

Le spese che i membri del Consiglio di amministrazione incontrano per l'adempimento delle loro funzioni sono rimborsate dal Consorzio.

A titolo d'indennità per tutti gli altri oneri dipendenti dall'esercizio delle loro attribuzioni, al presidente, ai membri del Consiglio di presidenza ed ai consiglieri può essere corrisposto un assegno, da determinarsi dal Consiglio di amministrazione, tenendo conto anche delle mansioni speciali che eventualmente abbiano disimpegnato.

CAPO III.

Ricorsi.

Art. 34.

Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione e quelle degli altri organi del Consorzio, che riguardino gli utenti consorziati, devono essere pubblicate nell'albo dell'ufficio consorziale e rimanervi esposte per un periodo di dieci giorni consecutivi.

Art. 35.

Qualunque utente consorziato può ottenere copia dei verbali del Consiglio o di altro atto del Consorzio, mediante rimborso della spesa e il pagamento di un diritto fisso.

Le copie e gli estratti di atti consorziali, dichiarati conformi dal segretario del Consorzio, fanno fede per il Consorzio stesso, come gli originali di fronte a chiunque ed a tutti gli effetti di legge.

Il Comitato di presidenza eccezionalmente, per gravi motivi, può, su proposta del presidente, rifiutare il rilascio di tali copie.

Art. 36.

Contro le deliberazioni degli organi del Consorzio, che riguardino gli utenti consorziati, questi possono reclamare al Consiglio di amministrazione entro 30 giorni dall'ultimo della pubblicazione di cui al precedente art. 34.

I reclami non sospendono l'esecuzione delle deliberazioni.

CAPO IV.

Gestione consorziale.

Art. 37.

Agli scopi facoltativi di cui alla seconda parte dell'art. 1, il Consorzio può provvedere mediante speciali imposizioni, da deliberarsi di volta in volta, dal Consiglio di amministrazione, che stabilisce i criteri del relativo reparto fra gli utenti consorziati, sentito il Comitato consultivo.

Art. 38.

La riscossione dei contributi è fatta, sulla base dei singoli ruoli, da uno o più esattori speciali del Consorzio, o dagli esattori delle imposte dirette, secondo quanto sarà determinato dal Consiglio di amministrazione.

Gli esattori rispondono sempre del non riscosso per il riscosso.

Le modalità e le condizioni per la nomina dell'esattore sono stabilite dalla presidenza.

Qualora si voglia affidare la riscossione agli esattori delle imposte dirette, il presidente deve darne partecipazione ai prefetti delle Provincie nelle quali sono situate le utenze o le proprietà soggette a contribuzione.

Art. 39.

I ruoli di contribuenza deliberati dal Consiglio di amministrazione sono provvisoriamente esecutivi.

I ruoli stessi devono essere comunicati, non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, al Ministro per i lavori pubblici per l'approvazione definitiva a norma dell'art. 4 del decreto istitutivo.

Intervenutane l'approvazione, i ruoli sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e depositati presso la sede del Consorzio.

Art. 40.

I contributi consorziali costituiscono oneri reali gravanti sugli immobili serviti dalle utenze dell'acqua lacuale o dell'emissario o che vengano direttamente o indirettamente avvantaggiati dall'invaso del Lago.

Essi sono riscossi con le stesse modalità di privilegi in vigore per la riscossione delle imposte dirette a norma di quanto dispone l'art. 5 del decreto istitutivo.

Con le stesse modalità e privilegi si provvede alla riscossione delle tasse e dei diritti per le registrazioni occorrenti alla regolare tenuta del catasto consorziale, tanto se richieste direttamente dagli interessati quanto se eseguite d'ufficio.

Art. 41.

Per la compilazione dei progetti e per la direzione, contabilità e collaudazione delle opere, si osserveranno le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, in quanto risultino applicabili in relazione alla speciale organizzazione dell'Ente.

CAPO V.

Disciplina e contravvenzioni.

Art. 42.

Ciascun utente consorziato, oltre ad essere responsabile a termini di legge, risponde di fronte al Consorzio di ogni fatto che turbi o pregiudichi il buon regime dell'invaso e dello svaso, ancorchè le infrazioni alle discipline consorziali avvengano per fatto dei suoi agenti, dipendenti, od aventi causa.

Con regolamento da approvare dal Consiglio di amministrazione, sentito il Comitato consultivo, e da approvare dal Ministro per i lavori pubblici, sarà disciplinato l'esercizio delle utenze e potrà essere stabilito il diritto del Consorzio d'imporre la costruzione di bocche di modulazione e la integrale utilizzazione delle acque disponibili dai vari utenti.

Il detto regolamento non avrà però forza obbligatoria verso il Demanio dello Stato e l'applicazione di esso nei riguardi dei canali demaniali dovrà essere previamente concordata fra il Ministero dei lavori pubblici e quello delle finanze.

Art. 43.

Senza pregiudizio dell'azione giudiziaria per l'ordinaria responsabilità a norma di legge, è passibile di multa da L. 500 a L. 5000 a giudizio del presidente, il consortista che:

1° non esegua le disposizioni del Consorzio per la coordinazione e l'adattamento delle sue utenze, oppure varii od alteri in qualsiasi modo, senza legittima autorizzazione, le opere di presa, condotta, raccolta, distribuzione e scarico delle acque;

2° derivi abusivamente acque lacuali e dell'emissario, o ne provochi o favorisca in qualunque modo disperdimenti o deviazioni;

3° contravvenga alle disposizioni emanate per la tutela della pesca;

4° non denunci esattamente le utenze di cui disponga e gli immobili che se ne avvantaggiano a norma del precedente art. 5;

5° violi in qualunque maniera le disposizioni statutarie o regolamentari del Consorzio.

Art. 44.

Le contravvenzioni sono applicate dal presidente del Consorzio su deposizione giurata di una guardia consorziale o su concorde deposizione di due testimoni, previo invito al denunciato di addurre le proprie giustificazioni entro quindici giorni dalla notifica, e salvo il disposto del precedente art. 36.

Le multe sono esatte con le stesse norme dei contributi consorziali.

Art. 45.

Il presente statuto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello in cui sarà partecipata al Consorzio la sua approvazione a norma dell'art. 10 del decreto istitutivo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re
come da decreto in data 11 luglio 1929 - Anno VII

Il Primo Ministro, Capo del Governo
Ministro per i lavori pubblici:
MUSSOLINI.

(5232)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 3375 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Marsan Romano di Cristoforo e di Giacoma Stipcevich, nato a Borgo Erizzo (Zara) il 13 novembre 1897, residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Marsano »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Marsan Romano di Cristoforo è ridotto in « Marsano ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

1. Marsan Carmela nata Bertoli, nata a Zara il 26 aprile 1899, moglie;
2. Marsan Liana, nata a Zara il 24 giugno 1922, figlia;
3. Marsan Edda, nata a Zara il 30 settembre 1924, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interesato nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 8 settembre 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: PIROZZI.

(5145)

N. 3374 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Marsan Antonio fu Matteo e fu Domenica Kerstich, nato a Borgo Erizzo (Zara) il 24 febbraio 1897, residente a Borgo Erizzo, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Marsano »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Marsan Antonio fu Matteo è ridotto in « Marsano ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

Marsan Laura nata Rerovich, nata a Borgo Erizzo (Zara) il 5 agosto 1906, moglie.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 8 settembre 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: PIROZZI.

(5146)

N. 3373 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Marsan Eugenio di Cristoforo e di Giacoma Stipcevich, nato a Borgo Erizzo (Zara) il 6 gennaio 1885, residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Marsano »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Marsan Eugenio di Cristoforo è ridotto in « Marsano ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

1. Marsan Maria nata Mattessich, nata a Borgo Erizzo (Zara) il 27 aprile 1887, moglie;
2. Marsan Angiolina, nata a Borgo Erizzo (Zara) il 18 ottobre 1910, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interesato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 8 settembre 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: PIROZZI.

(5147)

N. 3632 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Morovich Simeone Cristoforo fu Matteo e fu Dadich Simeona, nato a Borgo Erizzo (Zara), residente a Borgo Erizzo, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Moroni »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Morovich Simeone Cristoforo fu Matteo è ridotto in « Moroni ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

1. Morovich Violetta nata Marussich, nata a Borgo Erizzo (Zara) il 12 ottobre 1886, moglie;
2. Morovich Giuseppe, nato a Borgo Erizzo (Zara) il 25 settembre 1911, figlio;
3. Morovich Matteo, nato a Borgo Erizzo (Zara) il 5 giugno 1914, figlio;
4. Morovich Maria, nata a Borgo Erizzo (Zara) il 13 maggio 1920, figlia;
5. Morovich Bruno, nato a Borgo Erizzo (Zara) il 19 febbraio 1923, figlio;
6. Morovich Simeone, nato a Borgo Erizzo (Zara) il 15 maggio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 10 settembre 1929 - Anno VII.

p. *Il prefetto*: PIROZZI.

(5148)

N. 3635 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Perovich Paolo fu Matteo e di Morovich Simeona, nato a Borgo Erizzo (Zara)

il 20 marzo 1901, residente a Borgo Erizzo, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Perini »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Perovich Paolo fu Matteo è ridotto in « Perini ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 10 settembre 1929 - Anno VII.

p. *Il prefetto*: Pirozzi.

(5149)

N. 3631 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Morovich Antonio fu Matteo e fu Dadich Simeona, nato a Borgo Erizzo (Zara) il 25 maggio 1907, residente a Borgo Erizzo, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Moroni »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del sig. Morovich Antonio fu Matteo è ridotto in « Moroni ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

1. Morovich Rosina nata Despalj, nata a Borgo Erizzo (Zara) il 15 gennaio 1908, moglie;
2. Morovich Antonio, nato a Borgo Erizzo (Zara) il 2 luglio 1925, figlio;
3. Morovich Simeone, nato a Borgo Erizzo (Zara) il 15 maggio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 10 settembre 1929 - Anno VII.

p. *Il prefetto*: Pirozzi.

(5150)

N. 5731 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome del sig. Costner Germano è di origine italiana e che in forza del citato art. 1 deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Kostner Germano figlio di fu Domenico e di Costalunga Anna, nato a Colfosco-Ladinia il 28 maggio 1892, è restituito nella forma italiana di « Costa » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula:

« Il controscritto cognome di Kostner è stato corretto in quello di « Costa » con decreto del prefetto di Bolzano in data 5 settembre 1929-VII »;

b) curare a provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 5 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: Marziali.

(5196)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Preavviso concernente l'estrazione dei premi da assegnarsi ai buoni del Tesoro novennali.

Si notifica che nel giorno di giovedì 24 ottobre 1929-VII, alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del debito pubblico, via Goito, n. 1, aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni per il sorteggio dei premi da assegnarsi ai buoni del tesoro novennali creati con la legge 6 luglio 1922, n. 915, e col R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 583.

Roma, 4 ottobre 1929 - Anno VII

Il direttore generale: Ciarrocca.

(5246)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** **(Elenco n. 13).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % Polizza Combattenti	30723	20 —	Cannone Giuseppe di *Antimo*, domic. in Agira (Catania).	Cannone Giuseppe di *Antonio*, domic. come contro.
3.50 %	212659	24.50	Borra *Matilde* fu Pietro, moglie di Bersatti Giuseppe, domic. in Toscolano (Brescia) - vincolata.	Borra *Catterina* detta Matilde fu Pietro, moglie ecc., come contro - vincolata.
» »	541476 568131	42 — 17.50	Borra *Matilde* fu Pietro, vedova di Bersatti Giuseppe, ecc., come la precedente - vincolata.	Borra *Catterina* detta Matilde fu Pietro, ecc. come contro - vincolata.
»	603101	35 —	Borra *Matilde* fu Pietro, moglie di Avramo Bartolomeo, domic. a Toscolano - vincolata.	Borra *Catterina* detta Matilde fu Pietro, *ved. di Bersatti Giuseppe e moglie in seconde nozze di Avramo Bartolomeo*, ecc., come contro - vincolata.
»	658904	38.50	Borra *Matilde* fu Pietro, vedov. di Bersatti Giuseppe e moglie in seconde nozze di Avramo Bartolomeo, domic. e vincolata come la precedente.	Borra *Catterina* detta Matilde fu Pietro, ecc., come contro - vincolata.
» »	559769 559770	350 — 325 —	Casassa Bernardo di *Giovanni*, domic. a Pont. San Martin (Torino).	Casassa Bernardo di *Giovanni-Battista*, domiciliato come contro.
» »	673386 673387	59.50 70 —	Roman Luigia fu Luigi, moglie di Tron Enrico, domic. in Luserna San Giovanni (Torino). Ipotecata per cauzione dovuta da Benech *Alberto* fu Paolo-Enrico, quale esattore delle imposte dirette dell'Esattoria consorziale di Luserna San Giovanni per il decennio 1913-1922.	Intestata come contro. Ipotecata per cauzione dovuta da Benech *Luigi-Alberto* fu Paolo-Enrico, ecc., come contro.
»	674416	451.50	Benecchio Maria-Luigia detta Giulia fu Giovanni-Paolo, vedova di Charbonnier Luigi, domic. a Torre Pellice (Torino). Ipotecata come la precedente.	Intestata come contro ed ipotecata come la precedente.
» »	673388 673389	59.50 70 —	Roman Giulia fu Luigi, moglie di Trom Samuele, domic. in Torre Pellice (Torino). Ipotecata come la precedente.	Intestata come contro ed ipotecata come la precedente.
»	673385	164.50	Benech Ernesto fu Paolo-Enrico, domic. in Luserna San Giovanni (Torino). Ipotecata come la precedente.	Intestata come contro ed ipotecata come la precedente.
» » » »	647910 647911 647912 647913	70 — 210 — 45.50 59.50	Charbonnier *Davide* fu Giovanni-Davide, domiciliato in Torre Pellice (Torino) con ipoteca per cauzione di Benech *Alberto* fu Paolo-Enrico, esattore delle imposte dirette del Consorzio di Luserna San Giovanni (Torino) pel decennio 1913-1922.	Charbonnier *Pietro-Davide* fu Giovanni-Davide, domic. come contro. Con ipoteca per cauzione di Benech *Luigi-Alberto* fu Paolo-Enrico ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % Littorio	6158	705 —	Stella *Maddalena* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Martini Benvenuta fu Antonio, vedov. Stella domic. a Velo d'Astico (Vicenza).	Stella *Luigia-Maddalena* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro.
3.50 % » »	605310 605311 605312	1750 — 1750 — 1050 —	de Marinis *Anna* fu Alessandro, vedov. di Filippo Iocca, domic. a Napoli.	de Marinis *Marianna* fu Alessandro, vedova, ecc., come contro.
Cons. 5 %	31382	70 —	*Varrone* Pasquale fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Janniello Domenica vedova di *Varrone* Francesco, domiciliata a S. Clemente, frazione di Caserta.	*Varone* Pasquale fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Janniello Domenica, ved. di *Varone* Francesco, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 settembre 1929 - Anno VII

(5231) p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 38.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 700 — Data: 20 dicembre 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Di Maggio Carmelo di Calogero, per conto « S. A. La Luce » in Sancipirrello (Palermo) — Titoli del Debito pubblico nominativi: 3 — Rendita: L. 3300, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5324 — Data: 25 giugno 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. Debito pubblico — Intestazione: Ranieri Giuseppe — Titoli del Debito pubblico nominativi: 2 — Rendita: L. 273, consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 335 — Data: 2 agosto 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Benincasa Gabriele fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico nominativi: 2 — Rendita: L. 300, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 148 — Data: 9 dicembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Di Vita notar Gaspare fu Francesco, domiciliato in Monte San Giuliano (Trapani), per conto della Congregazione di carità di Monte San Giuliano (Trapani) — Titoli del Debito pubblico al portatore: 5 — Rendita: L. 355, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 150 — Data: 9 dicembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Di Vita notar Gaspare fu Francesco, domiciliato in Monte San Giuliano (Trapani), per conto della Congregazione di carità di Monte San Giuliano (Trapani) — Titoli del Debito pubblico al portatore: 4 — Rendita: L. 260, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 167 — Data: 15 dicembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Di Vita notar Gaspare fu Francesco, domiciliato in Monte San Giuliano (Trapani), per conto della Congregazione di carità di Monte San Giuliano (Trapani) — Titoli del Debito pubblico al portatore: 5 — Rendita: L. 50, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 settembre 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5038)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 45.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 215 — Data: 7 gennaio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Direttore delle Poste di Avellino, per conto di Salvatore Vincenzo fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico nominativi: 1 — Rendita: L. 49, consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° luglio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 21 settembre 1929 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(5104)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** Elenco n. 10.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	464764 464835	600 — 600 —	Carli Giuseppe, Carli Maria, fu Antonio, dom. a Savona.	Carli Giuseppe, Carli Maria, fu Antonio, *minori sotto la p. p. della madre Crosa Teresa fu Giuseppe, ved. Carli*, domiciliata a Savona.
»	433189	3,575 —	Spinola Francesco di Bendinelli, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Bologna, vincolata.	Spinola Francesco di Bendinelli, dom. a Bologna.
3.50 %	231222	434 —	Tarditi *Eugenia* fu Eugenio, minore sotto la curatela del marito Filippi Ernesto fu Luigi, domic. a Torino, vincolata.	Tarditi *Maria-Maddalena-Carolina-Eugenia* fu Eugenio, minore ecc. come contro, vincolata.
»	387648	66.50	Tarditi *Eugenia* fu Eugenio, moglie di Filippi Ernesto, domic. a Torino, vincolata.	Tarditi *Maria-Maddalena-Carolina-Eugenia* fu Eugenio, moglie ecc. come contro, vincolata.
» » » »	407692 417313 641506 696348	245 — 350 — 119 — 392 —	Tarditi *Eugenia* fu Eugenio, moglie di Filippi Ernesto, domic. a Cuneo, nella 1ª e 2ª rendita, e a Clavesana (Cuneo) nella 3ª e 4ª rendita, vincolate.	Tarditi *Maria-Maddalena-Carolina-Eugenia*, moglie ecc. come contro, vincolate.
Cons. 5 % 3.50 %	182762 788859	325 — 70 —	Nuzzi Giovanni fu Pasquale, domic. a Campobasso; con usufrutto a *Tamburrini Rosa* fu Francesco, vedova di Nuzzi Pasquale, domic. a Campobasso.	Intestate come contro, con usufrutto a *Tamburrino Rosina* fu Francesco, vedova di Nuzzi Pasquale, domic. a Campobasso.
Cons. 5 % 3.50 %	182763 788860	325 — 70 —	Nuzzi Lucia fu Pasquale, maritata Baccari Giuseppe, domic. a Larino (Campobasso); con usufrutto come la precedente.	Intestate come contro, con usufrutto come la precedente.
Cons. 5 % 3.50 %	182764 788861	335 — 70 —	Nuzzi Letizia fu Pasquale, nubile, domic. a Campobasso, con usufrutto come la precedente.	Intestate come contro, con usufrutto come la precedente.
Cons. 5 % 3.50 %	182765 788862	325 — 70 —	Nuzzi Antonietta fu Pasquale, nubile, domicil. a Campobasso, con usufrutto come la precedente.	Intestate come contro, con usufrutto come la precedente.
Debito 26 marzo 1885	1389	160.01	Millosevich *Elisa* del fu Elia, maritata Scattaglia.	Millosevich *Elisabetta* fu Elia, maritata Scattaglia.
3.50 %	773149	1,193.50	Penco Martino, Alberto ed Ortensia fu Tomaso, l'ultima moglie di Zuccari Giacomo e prole nascitura da Vaccaro *Marina* fu Ambrogio, vedova di Penco Tomaso, domic. a Genova, con usufrutto vitalizio a Vaccaro *Marina* fu Ambrogio, vedova di Penco Tomaso.	Penco Martino, Alberto ed Ortensia fu Tomaso, l'ultima moglie di Zuccari Giacomo e prole nascitura da Vaccaro *Maria-Tomasina* fu Ambrogio ecc. come contro; con usufrutto vitalizio a Vaccaro *Maria-Tomasina* ecc. come contro.
»	435389	35 —	Orlando Vincenzo di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Vigevano (Pavia), con usufrutto a Vaccani *Maria* fu Filippo, moglie di Silva Emilio, domic. a Vigevano (Pavia).	Intestata come contro, con usufrutto a Vaccani *Anna-Maria* fu Filippo, moglie ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % Littorio	14969	870 —	Poletti Renata fu *Fedele*, minore sotto la patria potestà della madre Di Donato Ermînia vedova Poletti, domic. a Milano.	Poletti Renata fu *Angelo-Fedele* ecc. come contro.
3.50 %	704305	875 —	Granito Fida fu Gaetano, moglie di Rickards Giuseppe di Carlo, domic. a Napoli, con usufrutto congiuntivo e cumulativo a Paulillo Armida fu Angelo, moglie di Casigli Bonifacio, Granito Fida fu Gaetano, moglie di Rickards Giuseppe, Rickards Armida di Giuseppe, *nubile*, e Casigli Bonifacio fu Michele.	Intestata come contro; con usufrutto congiuntivo e cumulativo a Paulillo Armida fu Angelo, moglie di Casigli Bonifacio, Granito Fida fu Gaetano moglie di Rickards Giuseppe, Rickards Armida di Giuseppe, *minore sotto la patria potestà del padre*, e Casigli Bonifacio fu Michele.
Cons. 5 %	162730	500 —	Volpi Giuseppe fu Giovanni-Mauro, domic. a Dorno (Pavia).	Volpi Giuseppe fu Giovanni-Mauro, *minore sotto la tutela di Maggi Angelo fu Pietro*, domic. a Dorno (Pavia).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 7 settembre 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5039)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 208.

Media dei cambi e delle rendite

del 3 ottobre 1929 - Anno VII

Francia	74.91	Belgrado	33.68
Svizzera	368.74	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.82	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.67	Norvegia	5.095
Spagna	283.62	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.662	Svezia	5.125
Berlino (Marco oro)	4.553	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.689	Danimarca	5.095
Praga	56.60		
Romania	11.38	Rendita 3.50 %	67.05
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50% (1902)	61.50
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	39.575
New York	19.102	Consolidato 5 %	78.025
Dollaro Canadese	18.92	Obbligazioni Venezie 3.50 %	70.725
Oro	368.58		

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE

Preavviso riguardante la 64ª estrazione delle cartelle 4 per cento di credito comunale e provinciale.

Si notifica che, in adempimento di quanto dispone l'art. 9 della parte 2ª, libro 2°, del testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ed in conformità delle prescrizioni contenute negli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, nel giorno 5 novembre 1929, incominciando alle ore 9, si procederà, in una delle sale a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, con accesso da via Goito, alle seguenti operazioni in ordine alle cartelle ordinarie 4 per cento di credito comunale e provinciale:

a) Estrazione a sorte dalla prima delle tre urne, contenenti le cartelle ordinarie 4 per cento vigenti a tutt'oggi, di schede in rappresentanza di n. 8238 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 1,647,600, da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale scadenti nel 2° semestre 1929, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 158.08 (veggasi *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 1929) restano disponibili L. 173.47 da conteggiarsi nella estrazione del 1° semestre 1930;

b) Estrazione a sorte dalla seconda urna di schede in rappresentanza di n. 3237 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 647,400, da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale comprese nelle annualità scadenti nel 2° semestre 1929, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 138.33 (veggasi *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 1929), restano disponibili L. 3.65 da conteggiarsi nella estrazione del 1° semestre 1930;

c) Estrazione a sorte dalla terza urna di schede in rappresentanza di n. 3141 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 628,200 da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale scadenti nel 2° semestre 1929, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 50.62 (veggasi *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 1929) restano disponibili L. 34.28 da conteggiarsi nella estrazione del 1° semestre 1930.

In occasione delle anzidette operazioni verrà eseguito l'abbruciamento dei titoli al portatore 4 per cento di credito comunale e provinciale sorteggiati a tutta la 63ª estrazione (maggio 1929) e rimborsati.

Alle operazioni stesse potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri di iscrizione delle cartelle sorteggiate.

Roma, 2 ottobre 1929 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: RUSSO.

(5247)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.